

IL RISCHIO DA SOSTANZE PERICOLOSE PER ACCONCIATORI ED ESTETISTE

INAIL

2021



COLLANA **SALUTE E SICUREZZA**

IL RISCHIO DA SOSTANZE PERICOLOSE PER ACCONCIATORI ED ESTETISTE

INAIL

2021

Pubblicazione realizzata da

Inail

Direzione centrale prevenzione

Direttore Ester Rotoli

Coordinamento tecnico-scientifico

Francesca Grosso, Vanessa Manni, Elisabetta Badellino, Adriano Papale

Autori

Maria Alessandrelli¹, Maria Teresa Russo¹, Alessandra Pera², Cinzia Frasccheri³,
Fabiola Leuzzi⁴, Fabrizio Monaco⁵, Maria Giovannone⁶, Fiovo Bitti⁷

Illustrazioni

Angela Palazzo⁸

Editing

Tiziana Belli⁸

¹ Iss, Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore

² Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Divisione III, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali

³ Cisl nazionale, Dipartimento salute e sicurezza sul lavoro

⁴ Confindustria, Area lavoro, welfare e capitale umano

⁵ Confartigianato Imprese, Unità Operativa Salute e Sicurezza

⁶ Anmil, Ufficio salute e sicurezza

⁷ Ugl, Ufficio formazione

⁸ Inail, Direzione centrale prevenzione

per informazioni

Inail - Direzione centrale prevenzione

Piazzale Giulio Pastore, 6 | 00144 Roma

www.inail.it

© 2021 Inail

ISBN 978-88-7484-717-4

Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse nelle pubblicazioni, che non vanno intese come posizioni ufficiali dell'Inail.

Le pubblicazioni vengono distribuite gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

Premessa

La chimica è presente nella nostra vita più di quanto si possa immaginare, migliorandone il benessere e la qualità. Sebbene da alcuni anni, grazie a norme nazionali ed europee più stringenti, si assista a un costante miglioramento della salubrità dei luoghi di lavoro, i dati che emergono da studi a livello europeo continuano a destare preoccupazione. Dunque è una responsabilità e un obiettivo comune delle istituzioni, delle imprese e delle parti sociali contribuire a rendere la chimica sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e della salute delle persone, affrontando e governando in sinergia le sfide che la transizione verso una *green economy* pone, attraverso politiche, programmi e strumenti pratici e incentivi per le imprese.

Occorre in particolare supportare le piccole e micro imprese nella corretta gestione del rischio chimico nei luoghi di lavoro, ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori e per una maggiore produttività e competitività delle imprese stesse e delle economie in generale.

Questo opuscolo, rivolto ad acconciatori ed estetiste, è stato realizzato dall'Inail, in qualità di Focal Point Italia dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), e dal network nazionale, nell'ambito della campagna europea "Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose", promossa da Eu-Osha nel biennio 2018-2019.

L'opuscolo intende fornire le informazioni necessarie ai fini di una corretta valutazione e gestione del rischio da sostanze pericolose in tale settore, in cui i lavoratori sono maggiormente esposti, con un approccio comunicativo e divulgativo, nell'ottica di una sempre maggiore diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.

È un virtuoso esercizio di sinergia tra Istituzioni e Parti Sociali, nonché il risultato dell'impegno, della partecipazione e della condivisione del network nazionale di tutte le attività del Focal Point Italia di Eu-Osha.

Ester Rotoli

*Direttore centrale prevenzione
Manager Focal Point Italia di Eu-Osha*

1. Chi sei?

ACCONCIATORE



ESTETISTA



2. Che cosa fai e a quali sostanze sei esposto?

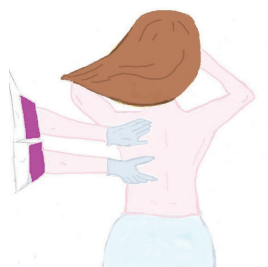
ACCONCIATORE

Esempi di sostanze presenti in prodotti cosmetici utilizzati nei due settori e che potrebbero necessitare di precauzioni d'impiego.



ESTETISTA

Nelle attività dell'estetista non sono presi in considerazione: make-up permanente e piercing.



3. Quali sono i rischi e gli effetti sulla salute?

RISCHI

Contatto con agenti irritanti e sensibilizzanti eventualmente contenuti ad esempio in:

- shampoo;
- solventi;
- decoloranti;
- tinture;
- lozioni;
- creme;
- smalti.



Esposizione ad esempio a:

- vapori di ammoniaca;
- acqua ossigenata;
- solventi.

EFFETTI

EFFETTI IRRITANTI



Apparato Respiratorio

Cute



Oculo-Rinite
Asma bronchiale

Dermatite irritativa
da contatto (DIC)

EFFETTI SENSIBILIZZANTI



Apparato Respiratorio

Cute



Oculo-Rinite
Asma bronchiale

Dermatite allergica
da contatto (DAC)



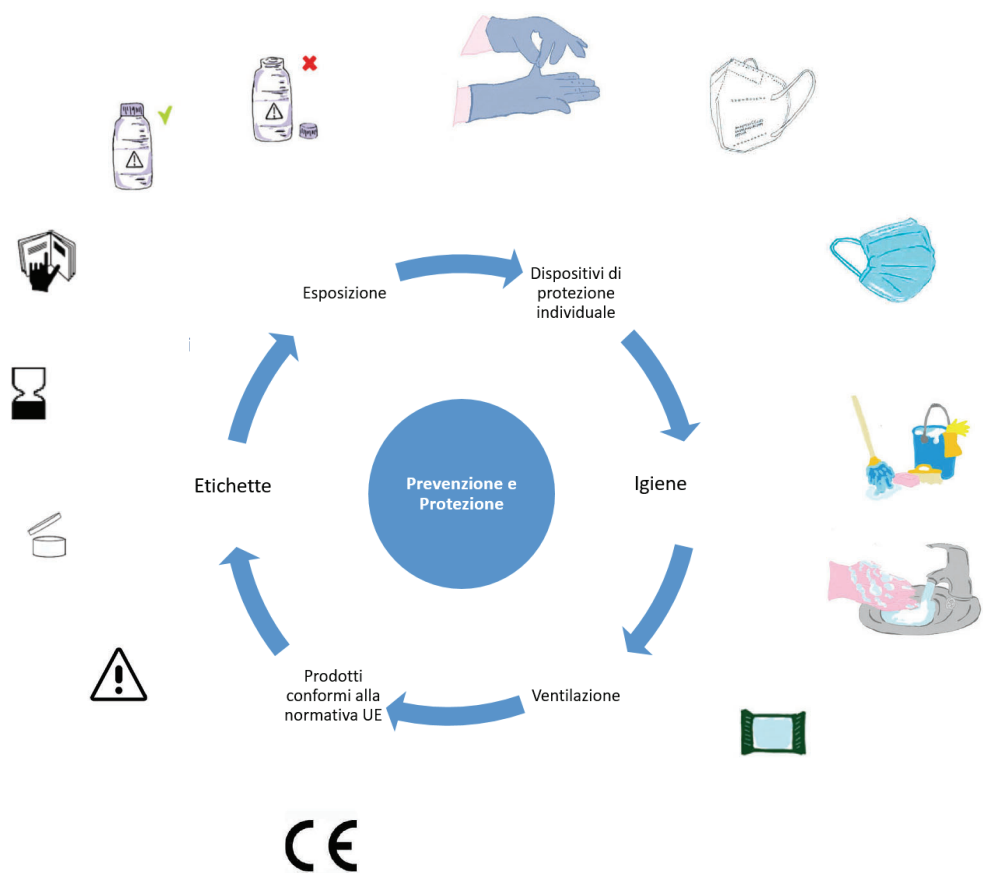
Tali effetti si possono manifestare con arrossamenti, prurito, secchezza, desquamazione o altri sintomi a carico della pelle oppure tosse, starnuti persistenti, lacrimazione, difficoltà respiratoria.

In questi casi contatta il medico nominato dal datore di lavoro.

Altri effetti

Alcuni studi evidenziano una limitata relazione di insorgenza di tumori per parrucchieri. La pubblicazione della *Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans* (IARC Vol. 99/2010) aveva evidenziato una limitata relazione con l'insorgenza di tumori legata ai prodotti cosmetici ma questa valutazione IARC non è stata più aggiornata mentre è importante sottolineare che l'uso sicuro dei prodotti cosmetici è garantito dall'entrata in vigore del Regolamento 1223/2009.

4. Come prevenire i rischi quando lavori



Come prevenire i rischi

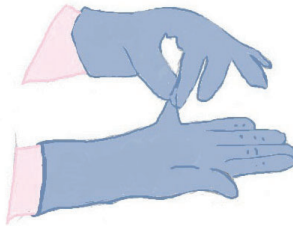
- Acquistare prodotti conformi alla normativa europea (anche se acquistati in modalità online);
- definire le procedure di impiego dei prodotti;
- limitare il tempo di esposizione;
- garantire una buona ventilazione dell'ambiente;
- adottare corrette misure igieniche nel luogo di lavoro;
- leggere etichette e composizione delle sostanze e delle miscele;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) marcati CE (guanti, mascherine, occhiali protettivi, visiere) come previsto dal documento di valutazione dei rischi (DVR);
- adottare corrette misure di igiene personale nel luogo di lavoro (ad es. lavaggio delle mani).

5. L'informazione e la formazione sono una vera e propria misura di tutela della sicurezza e della salute!

L'informazione e la formazione devono riguardare:

- i *rischi* a cui si è esposti nella propria attività lavorativa;
- gli *agenti chimici pericolosi* presenti sul luogo di lavoro ed i loro possibili effetti sulla salute;
- le *precauzioni* ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere sé stessi e gli altri;
- le *corrette procedure* per manipolare ed eventualmente smaltire le sostanze chimiche pericolose utilizzate;
- l'accesso alle *schede dei dati di sicurezza* messe a disposizione dal fornitore nel caso di sostanze pericolose.

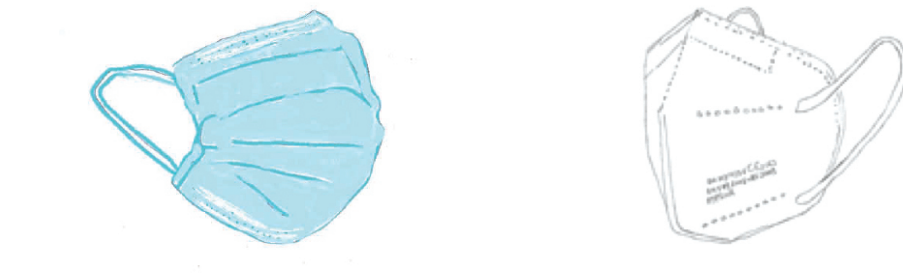
6. Proteggere le parti del corpo, come previsto dal documento di valutazione dei rischi (Dvr)



Guanti monouso, non sterili:

- *guanti in nitrile*: offrono una buona protezione al contatto con sostanze chimiche, resistenza meccanica, oltre che una buona elasticità e sensibilità;
- *guanti in lattice*: dotati di grande elasticità, sensibilità e comfort. Sono meno resistenti rispetto ai guanti in nitrile al contatto con sostanze chimiche. Il lattice può provocare allergie in soggetti predisposti. Da preferire guanti in lattice senza polvere a basso contenuto proteico;
- *guanti in vinile*: scarsa resistenza meccanica e bassa elasticità;
- *guanti in polietilene*: hanno scarsa resistenza meccanica, bassa sensibilità e non idonei alla manipolazione di sostanze pericolose in quanto la saldatura potrebbe cedere più facilmente.

Nota: il guanto idoneo deve essere individuato in relazione alle sostanze chimiche/prodotti utilizzati secondo quanto previsto dal DVR e in accordo con quanto indicato nella scheda di sicurezza del prodotto.



Durante la fase di limatura o utilizzo di spray (in presenza di rischi biologici/polveri) è da valutare se sufficiente l'utilizzo di una mascherina chirurgica monouso non sterile o di un respiratore FFP2 (o presidi che garantiscano un analogo livello di protezione se non superiore).

In presenza di sostanze chimiche/solventi, va valutato se necessario l'utilizzo di un DPI adeguato al rischio tenendo conto, tra l'altro, dell'areazione dell'ambiente di lavoro, quale ad esempio, un respiratore con filtri a carboni attivi (siano essi FFP o semi-maschere con filtri intercambiabili) o un DPI che garantisca un livello di protezione superiore.

Nota: l'utilizzo di DPI e le misure di igiene personale e dei luoghi di lavoro per acconciatori ed estetiste devono essere sempre rispettate e sono indipendenti dalle disposizioni in vigore dovute alla pandemia da COVID-19 in corso (cfr. Riferimenti bibliografici).

7. Sapere leggere l'etichetta e il foglietto illustrativo dei prodotti



Le informazioni rilevanti ai fini della tutela della salute e sicurezza in relazione ad esposizione ad agenti chimici pericolosi riguardano:

- funzione del prodotto;
- ingredienti riportati sul recipiente e sulla confezione dei prodotti.

Vengono riportati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico, seguiti da quelli che hanno una concentrazione inferiore all'1% in qualsiasi ordine. Per ogni ingrediente contenuto sotto forma di nano materiali si trova la dicitura "nano", tra parentesi, seguita dalla sua denominazione. I composti odoranti e aromatici e le loro materie prime sono indicati con il termine "profumo" o "aroma". Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati in una stessa etichetta tutti i coloranti diversi da quelli utilizzati nella gamma specifica, a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-». Se del caso, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index).

Modalità di impiego (necessariamente in italiano)

In caso di impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull'imballaggio esterno le precauzioni particolari per l'impiego, queste sono contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati al prodotto.



Conservazione

Viene riportata la data entro cui il prodotto continuerà a svolgere la sua funzione iniziale, se opportunamente conservato. Tale data è preceduta dal simbolo o dalla dicitura «Usare preferibilmente entro».



Per i prodotti con durata minima superiore a trenta mesi, invece, viene riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, preceduta dal simbolo o dall'acronimo «PAO» (*Period after opening*).



8. È obbligo...

Per Lavoratrici e Lavoratori (art. 2, co. 1, lett. a) d.lgs. 81/2008 s.m.i.:
“tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, ...”):

- partecipare attivamente ai corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro;
- utilizzare sempre e in modo appropriato, quando previsti, i dispositivi di protezione individuale (ad es. mascherine, guanti);
- sottoporsi alle visite mediche qualora previste dalla valutazione dei rischi;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi, dei dispositivi di protezione individuale e qualsiasi eventuale situazione di pericolo.

Per Datori di Lavoro (art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 81/2008 s.m.i.: “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”):

- effettuare la valutazione dei rischi. La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento;
- fornire i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (ad es. mascherine, guanti);
- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prevista.

9. Riferimenti bibliografici



- Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, "Testo unico sulla salute e sicurezza al lavoro", Titolo III, Capo II, "Uso dei dispositivi di protezione individuale", All. VIII "Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari".
- Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Decreto legislativo del 19 febbraio 2019, n. 17, recante l'adeguamento della normativa alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425.
- Norma UNI EN 420, "Requisiti generali per i guanti di protezione": riporta i requisiti generali e fondamentali che devono possedere tutti i tipi di guanti destinati alla protezione dai rischi lavorativi.
- Norma UNI EN 374/1/2/3, "Guanti di protezione contro i prodotti chimici e i microrganismi": fornisce i requisiti prestazionali dei guanti sottoposti all'azione degli agenti chimici e biologici come la penetrazione e la permeazione, caratteristiche di cui bisognerà tener conto quando si procede alla scelta del guanto più adatto. Le informazioni sono riportate sul foglietto illustrativo predisposto dal fabbricante e allegato al prodotto.
- Norma UNI EN 143:2007, "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Filtri antipolvere": riguarda invece le mascherine per la protezione delle vie respiratorie in quanto stabilisce i requisiti minimi per i filtri antipolvere.
- Norma UNI EN 149:2009 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura".
- Inail, Iss, "Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici", maggio 2020 (URL: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tecn-ipotesi-rimod-parrucchieri-trat-estetici.pdf>).
- "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli

ambienti di lavoro”, sottoscritto su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute con le Parti Sociali il 14 marzo 2020, ed aggiornato in data 6 aprile 2021

(URL: <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Aggiornamento-Protocollo-generale-COVID-6-aprile-2021.pdf>).

Il Focal Point Italia è rappresentato dall'Inail e opera di concerto con i rappresentanti del network nazionale: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Iss, Conferenza delle regioni e delle province autonome, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, Anmil.



